

DETERMINAZIONE

N° 00764 DEL 05.06.2019

DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI e ASSICURATIVI

OGGETTO: Tribunale di Cosenza – Procedimento civile n.2639/2009- C.M./AOCS - Liquidazione competenze in favore del difensore dell'Azienda.

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Affari Generali, dott. Vincenzo Scoti, in forza di delega conferita dal Reggente Dott.ssa Adelaide Marsico dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, con Deliberazione n°126 del 07.05.2019, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e Assicurativi

PREMESSO

che questa Azienda, a conclusione della procedura concorsuale ad evidenza pubblica ha, a suo tempo, sottoscritto con FARO Assicurazioni S.p.A. polizza assicurativa triennale per la copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi n°10.7005952, con decorrenza dal 30/06/2008 al 30/06/2011;

che con atto di citazione, notificato in data 05/05/2009, C.M. conveniva questa Azienda dinanzi al Tribunale Civile di Cosenza, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni che assume aver subito per una omessa tempestiva diagnosi ed errata diagnosi successivamente;

che con nota Rif. 298.2009.70.2602 del 10/06/2009, la FARO Assicurazioni S.p.A. aveva dato comunicazione della volontà di quest'ultima, in virtù dell'art. 3.2 del citato contratto, di costituirsi in giudizio a nome e per conto di questa Azienda, indicando all'uopo l'avv. Francesca Stancati del Foro di Cosenza;

che in ottemperanza a tale indicazione, con Deliberazione del Direttore Generale n°501 del 19/06/2009 si è provveduto a conferire incarico alla predetta professionista designata dagli assicuratori, avv. Francesca Stancati del Foro di Cosenza;

che la fase giudiziale affidata al patrocinio dell'avv. Stancati è stata definita con la Sentenza n°2553/18 che ha respinto la domanda di parte attrice, compensando le spese di lite;

che nelle more, con Decreto del Ministero dello sviluppo Economico del 28 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 185 del 10/08/2011 l'impresa di Assicurazioni FARO S.p.A. è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa;

che il Commissario liquidatore della FARO Assicurazioni, con nota del 29/05/2013, acquisita al protocollo aziendale al n. 15317 del 04.06.2013, ha rilevato l'avvenuto scioglimento di diritto e, a far tempo dalla data del provvedimento di Liquidazione Coatta Amministrativa della Compagnia, del patto di gestione della lite previsto dal predetto art. 3.2 della polizza, con conseguente assunzione diretta da parte dell'Azienda degli oneri di difesa per le attività giudiziali successive a tale data e ha rappresentato la possibilità di iscrizione del relativo ammontare, previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento, al passivo della procedura concorsuale per le spese di resistenza come credito di titolarità dell'Azienda ospedaliera;

che tale prospettazione del Commissario liquidatore è stata confermata dal parere reso in argomento, su richiesta dell'Azienda, dall'avv. Paolo Cosentini del Foro di Cosenza, con nota del 11.12.2014, acquisita al protocollo aziendale, in pari data al n. 34671;

che l'Azienda ha all'epoca ritenuto opportuno, in considerazione dei vantaggi derivanti dalla continuità difensiva e dell'incontestabile pregio dell'attività professionale resa dall'avv. Stancati comunque nell'interesse dell'Amministrazione, di continuare ad avvalersi, per i giudizi in corso alla data di Liquidazione coatta amministrativa di FARO Assicurazioni e già affidati all'avv. Stancati, del patrocinio di quest'ultima;

che lo svolgimento degli incarichi è stato formalmente disciplinato tra il Legale rappresentante dell'Azienda e l'avv. Stancati con Convenzione sottoscritta in data 22.12.2014, a mente della quale il compenso spettante alla professionista sarà quello risultante, per le prestazioni professionali rese dopo il provvedimento di Liquidazione coatta amministrativa della compagnia, dall'applicazione degli importi minimi previsti dalle tariffe professionali previste dal D.M. 127/2004, vigenti al momento del citato provvedimento e sempre con riserva di iscrizione delle spese al passivo della procedura concorsuale alla quale FARO Assicurazioni risulta sottoposta;

che l'avv. Stancati ha prodotto, per le attività professionali rese dopo la Liquidazione Coatta Amministrativa di FARO Assicurazioni, parcella per le spese di competenza maturate in suo favore per il presente giudizio e che l'Ufficio Legale ha provveduto a calcolare nel suo ammontare nella somma pari ad euro 15.392,91 per onorari ai minimi tariffari; euro 2.308,94 per spese forfetarie al 15%; euro 708,07 per CPA al 4%, così complessivamente euro 18.409,92;

che la somma da corrispondere per euro 18.409,92, non è soggetta a trattenute fiscali poiché effettuata da Professionista che ha dichiarato di essere soggetto a regime fiscale agevolato esente da IVA e RA;

che la somma pagata sarà opportunamente rendicontata alla Gestione Liquidatoria di FARO Assicurazioni S.p.A. per l'inserimento nello stato passivo della procedura;

di attestare la necessaria copertura, per competenza, dell'onere derivante dal presente provvedimento all'interno delle relative voci di costo del Bilancio economico preventivo aziendale;

che il Direttore dell'Ufficio ha designato quale responsabile del procedimento il Dott. Ivan Gaudio;

che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla vigente normativa in materia;

precisato che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. n°11/2004;

vista la Disposizione di cui alla nota della Direzione Generale n. 62 del 13/02/2018 e l'integrazione alla stessa n.75 del 26/02/2018;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativo;

DETERMINA

di ritenere le premesse integralmente ripetute e confermate;

di liquidare in favore dell' Avv. Francesca Stancati, per le causali indicate in premessa, la complessiva somma pari ad euro 18.409,92, non soggetta a trattenute fiscali poiché effettuata da Professionista che ha dichiarato di essere soggetto a regime fiscale agevolato esente da IVA e RA;

di precisare che la spesa complessiva pari ad euro 18.409,92, verrà imputata al conto di costo n.205.2.101 e che tale spesa trova copertura sul budget assegnato;

di notificare all'UOC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie il presente atto, successivamente all'adozione;

di precisare inoltre, che il pagamento della somma sarà rendicontata alla Gestione Liquidatoria della FARO Assicurazioni S.p.A. per l'inserimento nello stato passivo della procedura;

di dare mandato al responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento;

di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3 – ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

di precisare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. 11/04.

Il Responsabile del
Procedimento
Dott. Ivan Gaudio

Il Direttore della UOC
Affari Generali ed
Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti

SI ATTESTA

Che la presente determinazione

- è stata pubblicata sull'albo pretorio di questa Azienda in data _____,
e vi rimarrà per quindici giorni;

- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____;

- è costituita da n. _____ fogli intercalari e n. _____ fogli allegati

Cosenza, li _____

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.
(Dott. Vincenzo Scoti)

SI ATTESTA

▫ Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 2.

▫ Che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota protocollo n. _____ del _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n.11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, li _____

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.
(Dott. Vincenzo Scoti)

SI ATTESTA

Che la presente determinazione

- è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui
all'art. 13, comma 2, della Legge Regionale 19/03/2004 n. 11

- è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____

- è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____

Cosenza, li _____

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.
(Dott. Vincenzo Scoti)